

N. 2233-C

Relazione orale Relatore Sacconi

# TESTO PROPOSTO DALLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 6 aprile 2017

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233-B)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V.Stampato n. **2233**)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016

(V. Stampato Camera n. 4135)

modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 2017

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

## INDICE

Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	Pag.	3
– della 5ª Commissione permanente	<b>&gt;&gt;</b>	4
– della 6ª Commissione permanente	<b>&gt;&gt;</b>	5
– della 7ª Commissione permanente	<b>&gt;&gt;</b>	6
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente	<b>&gt;&gt;</b>	7
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali	<b>»</b>	8
Disegno di legge: nota di rinvio	<b>&gt;&gt;</b>	10

#### PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

#### sul disegno di legge

28 marzo 2017

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 14, comma 2, appare incerto il criterio in base al quale può essere effettuata, durante il periodo di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma, risultando conseguentemente indefinito l'ambito dei soggetti che la stessa lavoratrice può indicare per la sua sostituzione;

all'articolo 17, comma 1, si rileva la necessità che – al tavolo tecnico ivi istituito – sia prevista una rappresentanza regionale, dal momento che, tra le materie oggetto dell'attività del tavolo tecnico, rientra anche la formazione professionale, riconducibile alla competenza legislativa regionale.

#### sugli emendamenti

5 aprile 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 parere non ostativo, segnalando la necessità che – al tavolo tecnico ivi istituito – sia prevista una rappresentanza regionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia:

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

#### PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Santini)

#### sul disegno di legge e sugli emendamenti

5 aprile 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 25, comma 3, lettere *a*) e *d*), esprime parere favorevole nel presupposto che i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 15-*bis*, abbiano natura meramente solidaristica e non implichino prestazioni di alcun genere.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7, limitatamente alla lettera *d*), 11.3, 12.4, 20.4, 7.1, 9.1, 9.2, 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2, 17.1, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3, 20.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

#### PARERE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Pezzopane)

#### sul disegno di legge

22 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che:

le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dal Senato consentono opportunamente di aggiornare il periodo di applicazione delle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, evitando quindi la sostanziale inefficacia delle disposizioni in parola;

l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi giustifica la disposizione fiscale agevolativa nei limiti determinati dall'articolo 9, comma 1,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Marcucci)

### sul disegno di legge

4 aprile 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento all'articolo 7, che rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1º luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;

rilevato che ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1º luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca;

tenuto conto che restano fermi i requisiti vigenti ai fini del riconoscimento dell'indennità;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cardinali)

#### sul disegno di legge

20 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dal Senato il 3 novembre 2016 e modificato dalla Camera il 9 marzo 2017;

considerato che il disegno di legge concerne, al capo I, i rapporti di lavoro autonomo e l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) e, al capo II, il lavoro agile, definito come una modalità specifica «di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato»; il testo reca, inoltre, disposizioni finanziarie e finali (di cui al capo III). Il disegno di legge è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica;

rilevato che le principali disposizioni di carattere sostanziale oggetto di interventi della Camera dei deputati riguardano:

l'articolo 5, relativo alla delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi;

l'articolo 6, relativo alle deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata;

l'articolo 7, relativo alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);

l'articolo 11, relativo alla delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali;

l'articolo 17, istitutivo del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;

l'articolo 25, relativo alle disposizioni finanziarie;

valutato che, per quanto riguarda le parti del disegno di legge introdotte o modificate dalla Camera dei deputati, non risultano profili di rilievo per l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

# PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato D'ALIA)

#### sul disegno di legge

22 marzo 2017

#### La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 9 giugno 2016 e in seconda lettura presso la Camera dei deputati in data 2 marzo 2017;

#### considerato che:

le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessivamente riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *l*));

le diverse disposizioni del provvedimento attengono, altresì, alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «opere dell'ingegno» e «giurisdizione e norme processuali», di competenza esclusiva statale, nonché alle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «professioni», «tutela della salute» e «previdenza complementare e integrativa», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e regioni,

rilevato altresì che l'articolo 16 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soltanto nella forma dell'acquisizione del parere per l'adozione dei decreti legislativi in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, di cui all'articolo 11;

ritenuto che tale disposizione deve essere valutata alla luce dell'orientamento recentemente emerso nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che, per le ipotesi in cui ricorra nell'ambito di un procedimento di delega una «concorrenza di competenze» tra lo Stato e le regioni, ha ritenuto necessario che la legge statale predisponga adeguati strumenti di

coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 251 del 2016);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, in materia di tutela e sicurezza del lavoro negli studi professionali.

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati – cui la Commissione non propone modificazioni – e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. stampato n. 2233-B.